



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Seduta del 20 dicembre 2011

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2011, alle ore 11.40, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Dott.ssa Simonetta MATONE.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Metella PASQUINI, il Commissario Francesco PICOZZI, il Commissario Elena NANNI, il Commissario Fabio PICHI, l'Isp. Sup. Sost. Comm. Massimo SCILIMATI, l'Isp. Capo Pasquale MATARESE e l'Isp. Sup. Vittorio Olimpico.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Dott. Giovanni Battista DURANTE

OSAPP: Sig. Domenico MASTRULLI

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Sig. Angelo URSO

SINAPPE: Sig. Antonio GUADALUPI

UGL P.P.: Dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Francesco QUINTI

FSA: Dott. Alessandro DE PASQUALE

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, il Commissario Francesco DURANTE e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.



Ministero della Giustizia

Il presidente apre i lavori e ricorda che nella prima seduta venne condiviso il modus operandi. Fa presente che all'ordine del giorno ci sono 5 casi, giusta comunicazione n. 470529 del 14.12.2011, ma, in ragione di impegni istituzionali non differibili, potranno probabilmente essere trattate solamente due vertenze. Invita quindi il rappresentante CISL a relazionare sulle vertenze FESI.

Il Dott. INGANNI (CISL), relativamente al caso del CGM di Bari, intende ribadire che l'attribuzione dell'incentivo in sede decentrata per il NTP degli Istituti per Minori porta all'illegittimità dell'Accordo, non essendo previsti i Nuclei stessi in alcuna struttura minorile, neppure nei Centri di prima accoglienza, né essendo tantomeno previsti i Responsabili di Unità Operative; rappresenta che tale anomalia era stata sottolineata dallo stesso DGM. Rileva quindi sui seguenti punti:

- 1) Illegittimità della distribuzione;
- 2) la contrattazione decentrata si deve muovere in maniera uniforme per tutte le sedi della regione, vi sono 3 sedi, Bari, Lecce e Taranto con diversi carichi di lavoro, pertanto attribuendo percentuali diverse per lo stesso posto di servizio, si rischierebbe di andare incontro alle disomogeneità. Evidenzia che la redistribuzione sarebbe dovuta avvenire in modo diverso, parametrando l'importo economico per il turno di servizio;
- 3) la figura del coordinatore del NTP è stato costituito illegittimamente, per cui non può essere attribuita alcuna indennità

Il Presidente nel dare lettura dell'art. 4 lettera c, Accordo FESI 2011, sottoscritto in data 4.8.2011 al quale fa riferimento il direttore del CGM competente per territorio, crede che la contrattazione decentrata abbia rispettato la previsione pattuita a livello nazionale.

Il Dott. INGANNI (CISL) chiede quale normativa contempli che un DGM preveda i Nuclei

La Dott.ssa MATONE richiamando l'Accordo FESI 2011 decentrato stipulato il 21 ottobre 2011 "...4 Unità Operative ai sensi art.3 fra cui quella relativa all'attività



Ministero della Giustizia

delle traduzioni e dei piantonamenti” fa osservare che l’incentivo è stato attribuito ai responsabili delle Unità Operative, cui è riconosciuto l’incentivo.

Il Sig. MASTRULLI (OSAPP) ringrazia il collega della CISL per l’esposizione e ricorda come nell’ambito del gruppo di lavoro per la Giustizia Minorile, e si stabilì la non costituzione ed il non riconoscimento dei Nuclei Traduzione, infatti tale previsione avrebbe comportato l’impiego di ulteriori 250 unità che il DAP per adulti non poteva destinare, di conseguenza l’Amministrazione della Giustizia Minorile optava per l’esecuzione del servizio traduzioni facendo ruotare le unità di P.P. in servizio.

Il presidente fa rilevare che formalmente non risulta istituito alcun Nucleo.

Il Sig. MASTRULLI (OSAPP) chiede con quale legittimità si sottraggono unità di Polizia Penitenziaria.

La Dott.ssa MATONE osserva che c’è da stabilire se sono stati rispettati o meno i principi relativi alla distribuzione del FESI decentrato. In effetti si parla di responsabile di U.O. non di Coordinatore NTP, di conseguenza la figura del responsabile di unità operativa non può dare adito a profili di illegittimità.

Il Sig. MASTRULLI (OSAPP) lamenta la mancanza di rotazione fra Ispettori

La Dott.ssa MATONE non considera questa la sede idonea per discutere su quanto argomentato dal rappresentante OSAPP, essendo oggetto di controversia la presunta illegittimità del compenso corrisposto.

Il Dott. INGANNI (CISL) osserva che la contrattazione deve essere uniformata prima a tutti gli istituti poi a tutti i posti di servizio.

L’Isp. Sup. OLIMPIO è del parere che si debba decidere sulla legittimità o meno del compenso al responsabile dell’unità operativa e sulla competenza a decidere per percentuali diverse per istituti diversi e se vi era la maggioranza.

Il Dott. DURANTE (SAPPE) in linea generale ritiene che il Servizio Traduzioni e Piantonamenti presso gli istituti minorili, altro non sia che un’Unità Operativa, laddove esista un servizio formalmente costituito, pertanto deve essere corrisposta un’indennità, se poi la costituzione di un’Unità Operativa è illegittima, la discussione deve avvenire in altre sedi.



Ministero della Giustizia

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) trattandosi di responsabile di U.O., chiede se sia stata attribuita in modo formale; in caso positivo, andrebbe acquisito l'ordine di servizio, pena un difetto di istruttoria, chiede sia presentato tale provvedimento, aggiunge che se sul mod. 14 c'è scritto non Responsabile ma Coordinatore, sorge un altro problema.

La Dott.ssa MATONE osserva che si tratta nella sostanza di valutare il riconoscimento di un'indennità al responsabile di U.O., negarla sarebbe un atto di diseguaglianza. Chiede alle parti di esprimersi sul punto.

Il Dott. DURANTE (SAPPE) non concorda sul rinvio.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) ritiene non debba essere acquisito alcun atto, ricorda che il ricorso riguarda una contrattazione regionale per un compenso attribuito al responsabile di Unità Operativa, infatti è palese che non è stato retribuito il compenso da coordinatore. La figura del Coordinatore è retribuita a livello nazionale nel rispetto dell'Accordo sul FESI, pertanto non esistono altri motivi di rinvio e di richiesta di ulteriori atti. Aggiunge che il buon senso di omogeneizzazione è demandato al tavolo, si dichiara contrario al rinvio e favorevole al rigetto del ricorso.

Il Dott. QUINTI (CGIL) crede che tutto possa essere ricondotto ad una sola cosa, non determinante, ma da accertare, eventualmente se esiste o meno la formalizzazione dell'incarico da parte della Direzione. Ritiene tuttavia che la contrattazione decentrata è sovrana laddove non violi un criterio di carattere generale, pertanto il ricorso può essere così rigettato.

Il Comm. NANNI esprime contrarietà all'acquisizione degli atti e favore al rigetto.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) non ritiene necessaria l'acquisizione del mod. 14, chiede invece di venire in possesso dell'ordine di servizio.

La Dott.ssa MATONE osserva che l'Ods non è oggetto di contestazione.

Il Sig. URSO (UIL) non ritiene necessaria alcuna acquisizione ed è del parere che il ricorso vada respinto. Poiché non si sta discutendo di organizzazione del lavoro, pertanto non ravvisa violazione alcuna.



Ministero della Giustizia

Il Dott. PARISI (UGL) pensando ad una questione etimologica, crede che la figura sia di preposto più che di responsabile, pertanto si dichiara contrario al rinvio e favorevole a riconoscere l'indennità prevista per le unità operative; in merito alla distribuzione percentuale chiede sia precisato che non venga legittimata l'esistenza di un NTP

Il Dott. INGANNI (CISL) riconosce la sovranità della contrattazione decentrata, tuttavia ricorda che il FESI fu impostato per evitare discriminazioni in sede locale, per cui tale distribuzione avrà pure le sue ragioni, ma si discosta dall'AQN, dal FESI e da quanto i Centri per la Giustizia Minorile hanno attuato

L'Isp. Sup. OLIMPIO pur convenendo sulle ragioni di principio, non ritiene che il ricorso vada accolto.

L'Isp. Sup. MATARESE ritiene che il ricorso sia da rigettare

Il Comm. PICOZZI ritiene che il ricorso sia da rigettare

La Dott.ssa PASQUINI ritiene che il ricorso sia da rigettare

Il Comm. PICHI ritiene che il ricorso sia da rigettare

Il Sig. MASTRULLI (OSAPP) non condivide il rigetto, chiede comunque, al di là della decisione, quasi unanime, che l'Amministrazione chieda eventuali chiarimenti alla Giustizia Minorile.

La Dott.ssa MATONE osserva che il punto sarà approfondito.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) ribadisce la sua posizione.

Il presidente prende atto delle posizioni espresse in ordine al rigetto della vertenza a maggioranza.

Si passa all'esame del secondo caso.

Il Dott. INGANNI (CISL) relaziona ed espone i seguenti punti:

- 1) la materia del contendere è stabilire se l'Accordo decentrato ed i criteri adottati dal Provveditore rispecchiano quelli indicati nel FESI nazionale;



Ministero della Giustizia

- 2) nella contrattazione vi sono stati 2 tavoli separati, con SAPPE e UIL uditori, in considerazione delle loro scelte operate a livello nazionale;ù
- 3) nel contempo il Provveditore stesso precisava che c'era solo la maggioranza relativa di un tavolo rispetto ad un altro per cui ha cercato una soluzione di equilibrio fra i 2 tavoli.

La CISL sull'argomento ha predisposto una nota a verbale sulla quale ha basato il ricorso con un primo tavolo depauperato (SAPPE, CISI, UIL e UGL) ed un secondo nel quale il SINAPPE era presente con delega di OSAPP e CNPP. Ritiene che questa procedura sia stata insolita, tanto che lo stesso Provveditore ha detto di aver garantito un bilanciamento fra i tavoli, cosa non corrispondente alla realtà.

La Dott.ssa MATONE prende atto che UIL e SAPPE non hanno votato, pertanto, calcolandosi la maggioranza su chi vota numericamente, sembra che la maggioranza ci sia stata

Il Dott. INGANNI (CISL) non discute su questo punto, ma sul fatto che il Provveditore cercava un bilanciamento degli interessi, ma in realtà ha fatto gli interessi del secondo tavolo, avrebbe dovuto invece ridiscutere una nuova piattaforma organizzativa per la sottoscrizione dell'Accordo, ravvisa pertanto una violazione delle fattispecie A1, A2, A3, inoltre gli sembra che manchi agli atti il verbale dei 2 tavoli di contrattazione.

Il Sig. URSO (UIL) ritiene necessario un supplemento d'istruttoria.

La Dott.ssa MATONE invita i componenti ad esprimersi.

Il Dott. INGANNI (CISL) chiede di seguire la prassi delle sedute precedenti.

Il Sig. MASTRULLI (OSAPP), in punto di merito è per il rigetto del ricorso, in punto di diritto, vista la precedente prassi, ritiene opportuna un'ulteriore istruttoria.

Il Sig. DE PASQUALE (FSA) si dichiara favorevole all'acquisizione degli atti.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) si dichiara favorevole all'acquisizione degli atti

Il Dott. QUINTI (CGIL) si dichiara favorevole all'acquisizione degli atti



Ministero della Giustizia

Il Sig. URSO (UIL) ritiene opportuno acquisire la firma di tutte le OO.SS. sull'Accordo e le ragioni per cui le OO.SS. dissenzienti non firmano.

Il Dott. PARISI (UGL) chiede ulteriore istruttoria

L'Isp. Sup. OLIMPIO, in presenza di un verbale non firmato, ravvisa carenza istruttoria e si astiene.

L'Isp. Sup. MATARESE si dichiara favorevole all'acquisizione degli atti

Il Comm. PICOZZI si dichiara favorevole all'acquisizione degli atti

La Commissione, preso atto dei pareri espressi, dispone un supplemento di istruttoria.

Il presidente chiude i lavori alle ore 13 e annuncia che nella prossima seduta saranno trattati anche gli altri casi nonché il ricorso sopravvenuto proposto dall'O.S. SINAPPE.

IL VERBALIZZANTE

Paolo Di Mella